

**DIPARTIMENTO URBANISTICA, CASA, AMBIENTE E PATRIMONIO  
SETTORE PATRIMONIO**

**AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI  
UN'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN BOLOGNA, VIA DELL'ARCHIGINNASIO N. 4/C**

Ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento del Patrimonio immobiliare del Comune di Bologna ed in esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore Patrimonio P.G.n. 425398/2025

SI RENDE NOTO CHE

è indetta una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione dell'unità immobiliare di seguito descritta mediante procedura aperta.

**Canone di concessione annuo a base di gara al netto di IVA: euro 46.760,00**

| RIEPILOGO SCADENZE PROCEDURA                 |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Termine di inoltro richieste di informazioni | 02/07/2025           |
| Termine di presentazione offerte             | 10/07/2025 ore 09:00 |
| Apertura offerte                             | 10/07/2025 ore 10:00 |

**1) DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE**

L'unità immobiliare appartiene al complesso denominato "Palazzo dell'Archiginnasio", è ubicata in Via dell'Archiginnasio n. 4/C ed è attualmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 202, particella 11, sub 44 e particella 12, sub 8, categoria catastale C/1 "negozi e botteghe".

L'unità immobiliare è costituita da un piano terreno adibito a zona vendita ed esposizione, accessibile direttamente dal portico antistante Via Dell'Archiginnasio. Sono presenti anche un piano ammezzato adibito a deposito-magazzino all'interno del quale è presente anche un piccolo ripostiglio e servizio igienico, ed un piano interrato adibito anch'esso a deposito e magazzino.

Attualmente la consistenza è così composta:

- Piano terra – locali di vendita: superficie lorda DPR 138/98 mq 55,09 - superficie lorda ragguagliata mq 55,09
- Piano ammezzato – locali ad uso deposito: superficie lorda DPR 138/98 mq 50,44 - superficie lorda ragguagliata mq 25,22
- Piano ammezzato – servizio igienico: superficie lorda DPR 138/98 mq 2,20 - superficie lorda

ragguagliata mq 2,20

- Piano interrato – locali ad uso deposito: superficie lorda DPR 138/98 mq 170,57 - superficie lorda ragguagliata mq 85,29.

L'unità immobiliare è dotata di impianto elettrico, idrico, climatizzazione e montacarichi mentre è priva di impianto del gas.

L'utenza idrica è condivisa con altri utilizzatori, con rimborso forfettario.

Si evidenzia che il locale ad uso deposito del piano interrato sarà concesso in custodia solo temporaneamente, senza alcun addebito di canoni, fino al termine dei lavori a carico del nuovo assegnatario a seguito della presente procedura, volti a scorporare tale deposito dal locale ad uso negozio ed annesso ammezzato, come meglio precisato al successivo punto 5 B).

Attestato di prestazione energetica N. 02374-692840-2025 rilasciato il 06/05/2025 Classe energetica D, Indice di Prestazione Energetica EP gl,nren 224,60 kWh/m<sup>2</sup> anno.

A seguito della conclusione dell'intervento valorizzativo del bene sopradescritto l'assegnatario dovrà, se necessario, provvedere a far redigere un nuovo APE o ad aggiornarlo a propria cura e spese.

L'unità immobiliare è attualmente utilizzata in forza di concessione-contratto scaduta.

Per il solo caso in cui il nuovo assegnatario dell'immobile a seguito della presente gara non fosse l'attuale concessionario, a causa dello stato di occupazione del locale e del tempo necessario per liberare tutti gli spazi, si precisa che l'unità immobiliare non sarà disponibile prima di sei mesi dalla data del termine di presentazione delle offerte (10/07/2025), salvo rilascio spontaneo e anticipato da parte dell'attuale concessionario. L'aggiudicatario si impegna pertanto a mantenere valida l'offerta presentata fino a tale data. Decorso tale termine è facoltà dell'aggiudicatario ritirare l'offerta presentata senza nulla pretendere.

Saranno a carico del nuovo assegnatario anche i costi per la rimozione e lo sgombero di eventuali masserizie, impianti e materiali presenti nei locali.

L'immobile appartiene al complesso denominato Palazzo dell'Archiginnasio, vincolato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n.42/2004 e tutelato dalla L.n. 1089/39 sin dall'emanazione del decreto di interesse artistico e storico del 16 febbraio 1960.

Con Decreto n. 173 del 29/11/2024 della Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero della Cultura, emesso ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., è stata autorizzata la concessione in uso del locale.

Si precisa quindi che il concessionario dovrà rispettare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione. L'inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni e condizioni stabilite dal Ministero darà luogo alla revoca della concessione senza indennizzo, così come previsto dal comma 2 del citato art. 57-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. .

## **2) UTILIZZI CONSENTITI**

Il concessionario dovrà rispettare le limitazioni all'insediamento e attività vietate di cui al vigente Regolamento per l'esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale approvato in data 19/05/2025 dal Consiglio Comunale con Pg.n. 366135/2025.

Sarà a carico degli interessati la preventiva verifica della rispondenza delle caratteristiche tecnico igieniche dei locali in relazione al tipo di attività che si dovrà insediare in base ai requisiti vigenti.

Non sono consentite all'interno del locale le seguenti attività: sexy shop e, in base al Regolamento

per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo, non sono consentite le attività di sala giochi e qualsiasi attività inerente l'utilizzo di slot machine e di altri giochi d'azzardo elettronici, agenzia di raccolta scommesse.

### 3) SOPRALLUOGO

In considerazione dello stato di occupazione dell'unità immobiliare non sono previsti sopralluoghi.

### 4) GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente dovrà costituire una garanzia provvisoria sotto forma, a scelta dell'offerente, di cauzione o fideiussione, dell'**importo di euro 3.897,00**, infruttifera, a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti in caso di aggiudicazione.

#### a) Garanzia provvisoria sotto forma di cauzione

La garanzia provvisoria sotto forma di cauzione potrà essere costituita tramite bonifico bancario a favore del Comune di Bologna codice ente 8240010, sul **codice IBAN IT 73 X 02008 02435 000010693390**, indicando:

- la seguente causale: "Deposito cauzionale provvisorio gara concessione in uso di unità immobiliare sita in Bologna, Via Dell'Archiginnasio n. 4/C".
- nome e cognome del soggetto che sottoscriverà l'offerta e anche la denominazione o ragione sociale della società o dell'impresa.

L'importo da accreditare dovrà corrispondere esattamente all'importo sopra indicato e non essere quindi decurtato da alcuna spesa relativa ad eventuali commissioni o bolli. Si chiede di indicare nel modulo allegato 1, "Istanza di partecipazione alla gara" il codice IBAN sul quale riaccreditare l'importo al momento della restituzione del deposito cauzionale.

#### b) Garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione

La fideiussione dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c, la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., comma 2, la clausola che l'eventuale mancato pagamento dei premi o delle commissioni non sia opponibile all'Amministrazione garantita nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. La garanzia dovrà inoltre avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non->

legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf

- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp) .

La documentazione attestante il bonifico effettuato contenente a pena di esclusione l'indicazione del CRO (Codice Riferimento Operazione) o di codici sostitutivi (TRN o TRX o altri), oppure l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione alla gara.

La garanzia provvisoria sarà trattenuta per il concorrente collocato al primo posto nella graduatoria, fino alla costituzione della garanzia definitiva di cui al successivo punto 5) lettera I).

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'assegnatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi del D.Lgs.n. 159/2011.

La garanzia provvisoria NON sarà trattenuta in caso di esclusione dalla gara per la carenza di documenti che non consentano di procedere all'apertura dell'offerta economica.

La garanzia provvisoria verrà restituita ai partecipanti che non risulteranno assegnatari dell'unità immobiliare, nel più breve tempo possibile, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale delle risultanze della presente gara.

## 5) PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

A) DURATA: Il contratto avrà durata di anni nove dalla data di sottoscrizione.

Rimane fermo il carattere precario della concessione, essendo revocabile dal concedente per motivi di pubblico interesse, previo preavviso di mesi sei.

Il concessionario potrà recedere dal contratto con preavviso scritto di mesi sei.

B) CONDIZIONI DELL'IMMOBILE – MANUTENZIONE – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

I locali saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Sarà a carico degli interessati la preventiva verifica della rispondenza delle caratteristiche tecnico igieniche dei locali in relazione al tipo di attività che si prevede di insediare in base ai requisiti vigenti.

Saranno inoltre a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti all'uso, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti Pubblici.

Il concessionario non potrà pertanto avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico e/o igienico/sanitario che si rendano necessari per ottenere l'idoneità del locale assegnato all'attività che si intende insediare. Non saranno comunque ammesse destinazioni d'uso che, pur se previste dallo Strumento Urbanistico, comportino alterazioni dei luoghi incompatibili con l'assetto architettonico, distributivo e strutturale del bene (es.: canne fumarie, creazione di vani/fori, etc).

Restano a carico del concessionario i soli interventi di manutenzione **ordinaria**; comunque prima della realizzazione di ogni intervento il concessionario dovrà darne comunicazione alla U.I. Tecnica del Settore Patrimonio fornendo le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti in materia di tutela beni artistici e architettonici (D.Lgs.n. 42/2004).

Nel caso di assoluta urgenza potranno essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza,

alla quale dovranno essere tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.

Interventi di manutenzione **straordinaria** e/o miglioria proposti ed eseguiti dal concessionario, con esclusione di quelli necessari ad ottenere l'idoneità del locale assegnato all'attività che si intende insediare, qualora costituiscano valorizzazione del bene, potranno essere portati a scomputo del canone offerto in sede di gara, previo riconoscimento della relativa congruità tecnico-economica, del rilascio di nulla osta patrimoniale e delle successive eventuali autorizzazioni da parte delle Autorità/uffici preposte/i, e solo a seguito dell'avvenuta collaudazione/certificazione di regolare esecuzione finale dei lavori medesimi oltre che dell'avvenuto pagamento, con le modalità e nei termini che saranno meglio definiti nel contratto di concessione.

Il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria sarà a discrezione dell'Amministrazione comunale e sarà subordinato al finanziamento della relativa spesa oltre che alla presentazione di apposita fidejussione a garanzia degli impegni correlati ai lavori ed eventualmente anche a garanzia degli impegni correlati alla rimessa in pristino in caso di lavori non ammessi a scomputo.

### **Prescrizioni del Ministero della Cultura**

Nell'uso del locale il Concessionario si dovrà impegnare al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione alla concessione in uso emessa ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. con Decreto n. 173 del 29/11/2024 della Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero della Cultura:

1) Prescrizioni specifiche di cui all'art. 55 co. 3 lett. a), b):

- lett. a) *prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate*: la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei interventi restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento alle peculiari qualità architettoniche e artistiche dell'immobile;

- lett. b) *condizioni di fruizione pubblica del bene tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso*: le modalità di fruizione saranno quelle consentite dal mantenimento dell'attuale destinazione d'uso ad attività commerciale.

2) Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. l'immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. .

3) Ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'esecuzione di lavori, opere ed interventi di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza. Anche gli eventuali scavi dovranno essere comunicati alla Soprintendenza per le valutazioni di competenza.

4) Il bene, in quanto dichiarato d'interesse, è soggetto agli interventi di cui all'art. 29, commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero di conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro.

5) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. i proprietari possessori o detentori del bene sono tenuti a garantirne la conservazione.

Ai sensi dell'art. 57 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. l'inosservanza, da parte del Concessionario, delle prescrizioni e condizioni sopraspecificate, comunicata dal Soprintendente al

Concedente, darà luogo, su richiesta dello stesso Concedente, alla revoca della concessione senza indennizzo.

### **Obblighi del concessionario**

Al fine di rendere autonomi il locale ad uso negozio ed annesso ammezzato e il locale ad uso deposito del piano interrato come indicato al precedente punto 1), il concessionario avrà l'obbligo di eseguire alcune opere di manutenzione straordinaria di natura edilizia ed impiantistica, riconducibili a:

- rimozione della botola metallica posta a pavimento nel retro-negoziò al piano terra, e conseguente chiusura della foratura del solaio con ripristino di adeguata pavimentazione planare al livello di calpestio;
- rimozione della scala metallica al piano interrato (scala di collegamento con il piano terra) e ripristino dei punti di ancoraggio di quest'ultima nelle murature;
- rimozione delle macchine impiantistiche del sistema di climatizzazione afferenti il negoziò soprastante attualmente posizionate al piano interrato in prossimità del montacarichi, unitamente a tutte le tubazioni e corrugati annessi necessarie al suo funzionamento;
- rifacimento dell'accessibilità al piano interrato tramite botola posta sul piano stradale di Via Massei. Sostituzione dell'attuale sistema di chiusura con botola in acciaio zincato per traffico pesante sollevabile manualmente e dotata di chiusura a chiave. Riqualficazione della scala di accesso al piano interrato anche nell'ottica della futura valorizzazione del locale medesimo;
- separazione dell'impianto elettrico relativo al piano interrato dal negoziò soprastante (il nuovo concessionario attiverà una nuova utenza);
- separazione dell'impianto idrico mediante installazione di nuovi contatori divisionali per garantire l'adduzione idrica contabilizzata sia per il deposito al piano interrato che per il negoziò al piano terra e ammezzato;
- verifica ed eventuale installazione di condotte per lo scarico delle acque reflue indipendenti fino al raccordo di immissione in pubblica fognatura, così da garantire maggior autonomia in caso di pulizia e manutenzione.

Per la realizzazione delle opere sopra descritte il concessionario dovrà:

- entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto: nominare un tecnico abilitato alla professione che si occuperà delle attività di progettazione e direzione lavori.
- entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto: presentare all'Ufficio patrimoniale comunale preposto la richiesta di nullaosta patrimoniale (NOP) afferente il deposito delle istanze autorizzative presso le autorità/enti preposti. La richiesta dovrà essere corredata dal progetto di intervento sino al livello di dettaglio necessario per la rappresentazione degli interventi proposti utilizzando i prezzi unitari approvati dalla Regione Emilia Romagna. Il progetto autorizzato patrimonialmente costituirà la base per l'ottenimento dei titoli autorizzativi delle autorità/enti preposti. L'importo complessivo risultante dal capitolato sarà oggetto di verifica di congruità tecnica ed economica allo scopo di verificare se il rispetto dello standard edilizio comunale. Le lavorazioni ed i manufatti proposti dovranno rispettare le descrizioni dell'elenco prezzi unitari della Regione Emilia Romagna vigente senza introdurre materiali, forniture o opere finite che esulano dallo standard costruttivo prestazionale tipico del Comune di Bologna (es. pavimenti, infissi o altre forniture di pregio, impiantistica dalle prestazioni eccedenti rispetto a quelle standard definite dalla norma, etc).
- entro 90 giorni dalla prima giornata utile dopo l'ottenimento di tutti i titoli/pareri autorizzativi: I terminare i lavori. Eventuali scostamenti temporali saranno giustificati solo per comprovati ritardi

nel rilascio dei titoli autorizzativi da parte delle Autorità/Enti preposti e per comprovati impedimenti operativi relazionati dal direttore dei lavori.

La spesa ritenuta congrua sarà autorizzata in sede di NOP. Successivamente al collaudo finale dei lavori, il Comune di Bologna acquisirà le opere realizzate e la scomputazione dal canone avrà luogo dal primo mese utile successivo alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione e relativi allegati obbligatori.

### **Superamento delle barriere architettoniche**

Con riferimento al Regolamento Edilizio art.27 E15 *Assenza/superamento delle barriere architettoniche* e Linee guida, sarà in capo al concessionario, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, conferire incarico a tecnico abilitato per verificare la visitabilità del locale ex DM 236/1989 provvedendo, nel caso, all'adozione delle opere necessarie per renderlo tale, anche solo amovibili e temporanee.

Prima dell'avvio di qualunque attività/opera il concessionario dovrà richiedere il nulla osta patrimoniale all'esecuzione dei lavori di adeguamento trasmettendo all'ufficio comunale preposto lo schema progettuale in scala, il preventivo della spesa ed il cronoprogramma dei lavori.

Ogni spesa sostenuta per detti lavori e relativi onorari professionali, ritenuta congrua rispetto ai prezzi unitari in vigore approvati dalla Regione Emilia Romagna, potrà essere scomputata dal canone di concessione dietro presentazione di certificato di regolare esecuzione ed allegati, tra cui le fatture quietanzate nel limite massimo dei canoni dovuti.

C) CANONE ANNUO: Il canone annuo della concessione sarà quello risultante dall'esito della gara, da corrispondersi in rate anticipate mensili. Il canone annuale, così come determinato in sede di aggiudicazione, a partire dal 2° anno di durata contrattuale sarà automaticamente aggiornato nella misura del 100% della variazione dell'indice generale FOI accertata dall'ISTAT, con riferimento al mese precedente a quello di decorrenza del contratto. Il canone dovuto sarà maggiorato dell'I.V.A (aliquota ordinaria - attualmente 22%), poiché il Comune concedente esercita l'opzione per assoggettamento ad I.V.A. ai sensi dell'art. 10, punto 8 del DPR 633/1972.

D) CONSUMI E SPESE RELATIVI ALL'IMMOBILE: Saranno a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze ed ai servizi comuni, relativamente al consumo effettuato ed alla quota parte, con obbligo di provvedere alla voltura delle stesse a proprio nome. Ove non direttamente intestate al concessionario, le spese accessorie di cui sopra dovranno essere corrisposte dal concessionario al concedente o all'amministratore del condominio a seguito di emissione di regolari documenti fiscali.

E) DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO - CESSIONE DEL CONTRATTO: È fatto divieto al concessionario di subconcedere l'immobile anche temporaneamente, sia parzialmente che totalmente e di destinarlo ad uso diverso di negozio.

La violazione del divieto posto in capo al concessionario di subconcessione e di variazione della destinazione d'uso dell'immobile implica la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza.

Il concessionario in regola con il pagamento dei canoni potrà cedere il contratto purché venga contestualmente locata o ceduta l'azienda o il ramo d'azienda che ha sede nei locali stessi. Il concessionario dovrà chiedere preventivamente all'Amministrazione concedente l'autorizzazione alla cessione. L'Amministrazione verificherà l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente avviso di



gara in capo al nuovo concessionario: l'assenza di tale requisiti impedirà la cessione del contratto di concessione.

F) RESPONSABILITÀ: Il concessionario assume la qualità di custode dell'immobile ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa al riguardo. Il concessionario assume ogni responsabilità in relazione all'immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del concessionario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Il concedente è esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'Immobile ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa in uso.

G) ASSICURAZIONE: Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della stessa, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte nei locali oggetto della concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 1.500.000,00 per sinistro

- RCO Euro 1.500.000,00 per sinistro e per persona

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

\* conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;

\* committenza di lavori e servizi in genere;

\* danni a cose in consegna e/o custodia;

\* danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;

\* danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

\* danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;

\* danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), che partecipino alle attività oggetto della presente concessione;

\* danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, di cui il Concessionario si avvalga) che partecipino all'attività oggetto della concessione, inclusa la loro responsabilità personale;

\* danni da inquinamento accidentale;

\* interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

\* danno biologico;

\* danni non rientranti nella disciplina "INAIL";

\* Clausola di "Buona Fede INAIL".

Incendio e rischi accessori:



\* per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in comodato e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore "a nuovo" dei beni medesimi) di Euro 485.000,00 compresa garanzia "Ricorso Terzi" per un massimale non inferiore a Euro 250.000,00 per sinistro,

\* per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

H) RICONSEGNA: Il concessionario assume l'obbligo di riconsegnare, alla scadenza della concessione ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'immobile libero e vuoto da persone e cose, in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Al momento della riconsegna dell'immobile il concessionario dovrà aver provveduto alla rimessa in pristino degli spazi. La rimessa in pristino non è prevista per gli interventi in cui il concedente, al momento dell'autorizzazione, l'abbia espressamente esclusa.

I) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO: infruttifero e corrispondente a 3 mensilità del canone.

L) DECADENZA: L'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione anche nelle seguenti ipotesi:

- a) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dal concessionario emersa successivamente alla stipulazione del contratto;
- b) situazioni di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di cessazione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario;
- c) cessione del contratto a terzi senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale, subconcessione anche temporanea e/o parziale dell'immobile;
- d) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, tra i quali mancato o parziale pagamento del canone e delle spese per oneri accessori;
- e) uso dell'immobile non conforme alla destinazione contrattuale;
- f) mancata esecuzione dei necessari lavori di manutenzione;
- g) acquisizione di documentazione antimafia interdittiva ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii.;
- h) mancata apertura dell'attività entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo concessione di proroghe su richiesta motivata o chiusura dell'attività commerciale già avviata per periodi prolungati, indicativamente superiori al mese, senza giustificati motivi.

M) SPESE CONTRATTUALI: Le spese contrattuali, l'imposta di bollo e di registro sono a totale carico del concessionario.

## **6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Alla procedura sono ammesse a partecipare imprese individuali e società che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ed in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di tutti i requisiti di idoneità di cui alla Dichiarazione sostitutiva allegato n. 2 al presente avviso, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero:

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività che si intende insediare nel locale come attività prevalente oppure come attività secondaria anche in una unità locale: dalla visura camerale lo stato dell'attività deve essere "attiva";

- inesistenza per la società e/o per tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza (titolare, soci, amministratori), dei seguenti motivi di esclusione:

- a) situazioni di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di cessazione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario o qualora sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;
- b) cause ostative previste dal D. Lgs 159 /2011 e s.m.i.;
- c) sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- e) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
- f) applicazione di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- g) condanna per delitti richiamati dall'articolo 32 bis, ter e quater c.p., alla quale consegue l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- h) situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altri partecipanti alla gara;
- i) assenza di situazioni di morosità nei confronti del Comune di Bologna contestate con formale diffida superiori a euro 1.000,00 (con esclusione delle sanzioni conseguenti a violazioni del Codice della strada) e assenza di situazioni di occupazione abusiva di immobili di proprietà comunale;
- l) assenza di procedure di sfratto/sgombero per morosità o per occupazione senza titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

In caso di società il controllo sul possesso dei requisiti verrà effettuato per tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura, quali soggetti distinti, di concorrenti che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

## **7) CRITERIO DI ASSEGNAZIONE**

L'assegnazione verrà effettuata all'offerente che avrà totalizzato il punteggio più alto sulla base dei seguenti elementi:

**Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., con riferimento** alla data di scadenza del presente bando: **punti attribuibili max 20**

La data di riferimento per il calcolo dell'anzianità si riferisce a quella relativa all'attività che si intende insediare nel locale come attività prevalente.

Gli anni si arrotondano per difetto: porzioni di anno non danno luogo ad arrotondamento in eccesso.

Nel caso in cui i periodi di esercizio non fossero continuativi, si procederà a sommare i giorni corrispondenti e da quel totale si ricaverà il numero di anno, che verranno arrotondati come sopra.

Punteggio calcolato sulla base della seguente formula:

$$PA_i = (A_i * 20) / A_{max}$$

Dove:

- $PA_i$  Punteggio per l'anzianità CCIAA del singolo concorrente
- $A_i$  anzianità CCIAA concorrente
- $A_{max}$  anzianità più vecchia tra i concorrenti

**Offerta economica: punti attribuibili max 80**

Punteggio calcolato sulla base della seguente formula:

$$PC_i = (C_i * 80) / C_{max}$$

Dove:

- $PC_i$  Punteggio per il canone annuo offerto dal singolo concorrente
- $C_i$  canone annuo offerto dal concorrente
- $C_{max}$  canone annuo più alto offerto dai concorrenti.

## **8) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

### **A) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per partecipare alla gara occorre consegnare, **a pena di esclusione, esclusivamente a mano, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Offerta per la concessione in uso di un'unità immobiliare sita in Bologna, Via Dell'Archiginnasio n. 4/C - scadenza gara 10/07/2025 - NON APRIRE".**

**Termine tassativo per la presentazione delle offerte: 10/07/2025, ore 09:00**

**La consegna a mano dovrà avvenire al Comune di Bologna, presso il Settore Patrimonio, previo appuntamento da richiedere tramite e-mail all'indirizzo:**

**ContrattiPatrimonio@comune.bologna.it .**

L'indirizzo di consegna è: Comune di Bologna, Settore Patrimonio, Piazza Liber Paradisus n. 10 – 40129 Bologna, torre A, piano 11.

Il recapito del plico presso il Settore Patrimonio entro i termini sopra indicati è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo (tra cui fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore), lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

**Non saranno ammesse alla gara le offerte contenute in plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se sostitutivi o aggiuntivi a quelli già presentati.**

## **B) CONTENUTO DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE**

Ciascun plico presentato dovrà contenere al suo interno, due buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e recanti, all'esterno, le seguenti diciture:

- BUSTA A: "Documentazione amministrativa" e l'indicazione del mittente
- BUSTA B: "Offerta economica" e l'indicazione del mittente.

Saranno escluse le offerte per le quali si verifichi anche solo uno dei seguenti casi:

- il plico non contiene all'interno due buste chiuse;
- le due buste chiuse A e B non riportano all'esterno almeno le diciture: BUSTA A: "Documentazione amministrativa", BUSTA B: "Offerta economica";
- le due buste chiuse A e B non sono controfirmate sui lembi di chiusura.

La **Busta A "Documentazione amministrativa"** dovrà contenere:

a) Istanza di partecipazione alla gara, redatta secondo il modulo 1 allegato al presente avviso, sottoscritta dall'offerente, dal titolare in caso di impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società, con apposta marca da bollo da 16,00 euro.

L'istanza dovrà contenere:

- i dati personali del sottoscrittore: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, carica (ad es. titolare di impresa individuale o rappresentante legale per le società);
- i dati dell'impresa individuale o dell'operatore che il sottoscrittore eventualmente rappresenta: denominazione dell'impresa individuale o denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo PEC, indirizzo e-mail, numero di telefono
- dichiarazione del tipo di attività che si intende insediare nel locale;
- dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare integralmente ogni condizione riportata nel presente avviso di gara;
- dichiarazione di accettare l'assegnazione dell'unità immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ritenendola idonea alle proprie esigenze senza alcun onere a carico dell'Amministrazione concedente;
- dichiarazione di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa;
- dichiarazione di impegnarsi ad aprire l'attività entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione salvo proroghe motivate;
- dichiarazione di ben conoscere ed accettare le limitazioni stabilite in base al Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo e al Regolamento per l'esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale;
- il codice IBAN per la restituzione del deposito cauzionale provvisorio in caso di costituzione dello stesso mediante bonifico bancario.

b) Dichiarazioni sostitutive, redatte secondo il modulo 2 allegato al presente avviso, rese dall'offerente, dal titolare in caso di impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di

società, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente punto 6. Il modulo dovrà essere datato e sottoscritto e dovrà essere corredato da fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore (legale rappresentante in caso di società). In caso di società dovrà inoltre contenere i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza dell'offerente.

c) Dichiarazione di accettazione integrale e senza riserve delle condizioni essenziali del contratto (modulo 3 allegato al presente avviso) datata e sottoscritta dall'offerente (legale rappresentante in caso di società).

d) Documentazione relativa alla garanzia provvisoria: documentazione attestante il bonifico effettuato riportante l'indicazione del CRO (Codice Riferimento Operazione) o di codici sostitutivi (TRN o TRX o altri) a pena di esclusione oppure originale della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, di importo pari a euro **3.897,00**, come indicato al punto 4) del presente avviso di gara.

Saranno escluse le offerte per le quali si verifichi anche solo uno dei seguenti casi:

- la busta A non contenga anche solo uno dei seguenti documenti sopraelencati: a) Istanza di partecipazione alla gara, b) Dichiarazioni sostitutive, c) Dichiarazione di accettazione integrale e senza riserve delle condizioni essenziali del contratto, d) Documentazione relativa alla garanzia provvisoria;
- la documentazione relativa alla garanzia provvisoria di cui alla precedente lettera d) non contenga l'indicazione del CRO (Codice Riferimento Operazione) o di codici sostitutivi (TRN o TRX o altri);
- manchi fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore del modulo b) Dichiarazioni sostitutive;
- l'importo del deposito cauzionale sia inferiore a quello richiesto;
- all'interno della busta "Documentazione amministrativa" siano presenti allegati e/o parti relative all'offerta economica.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Si precisa che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione (salva l'ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza), sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza per la fase successiva alla gara sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione comunale assegna al concorrente un congruo termine, non inferiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione comunale può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione comunale procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La **Busta B: "Offerta economica"** dovrà contenere il modulo 4 allegato al presente avviso, indicante l'offerta relativa al canone di concessione annuo totale al netto di IVA (in cifre e in lettere) in rialzo rispetto all'importo del canone annuo posto a base di gara. Non saranno accettate offerte uguali o inferiori rispetto alla base di gara stabilita dal presente avviso pari ad euro **46.760,00**. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Il modulo dovrà inoltre contenere tutti i dati richiesti relativi alle generalità dell'offerente.

Il modulo dovrà essere datato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dall'offerente (titolare in caso di impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società).

Il modulo non dovrà inoltre contenere correzioni né abrasioni, né contenere condizioni.

Non saranno accettate offerte incomplete o parziali.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare.

Non è ammessa, **a pena di esclusione di tutte le offerte presentate**, la presentazione di più offerte, direttamente e/o indirettamente, da parte dello stesso soggetto.

Saranno escluse le offerte per le quali il modulo 4 non sia sottoscritto.

## 9) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

### A) PROCEDURA.

**Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno 10/07/2025 ore 10:00** presso il COMUNE DI BOLOGNA - P.ZZA LIBER PARADISUS 10 – TORRE A – PIANO 04 – Stanza 419. Potranno presenziare i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti del proprio documento di identità e di procura o delega scritta (con allegata copia del documento di identità valido del delegante).

Si procederà all'assegnazione anche alla presenza di una sola offerta, purché valida.

Si procederà verificando preventivamente le modalità di presentazione dei plichi, con esclusione di quelli pervenuti oltre il termine e di quelli presentati senza il rispetto di quanto stabilito dal presente avviso di gara al precedente punto 8 A.

I plichi non esclusi saranno aperti e ne sarà verificato il contenuto, con eventuale esclusione di quelli per i quali sia riscontrata l'assenza o l'incompletezza di documentazione richiesta **a pena di esclusione** qualora non sia attivabile la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8 B.

Sarà verificato il contenuto della BUSTA A: "Documentazione amministrativa"; successivamente sarà data lettura del modulo 4 contenuto nella BUSTA B: "Offerta economica", con esclusione delle offerte uguali o inferiori all'importo stabilito a base di gara.

Sarà infine definita la proposta di graduatoria di assegnazione dell'immobile, secondo il criterio di

cui al precedente punto 7).

B) ASSEGNAZIONE: L'assegnazione verrà proposta a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto previa attribuzione dei punteggi calcolati in sede di gara secondo quanto indicato al precedente punto 7).

A parità di punteggio complessivo l'unità immobiliare sarà assegnata a chi avrà fatto pervenire l'offerta con canone più alto.

La proposta di assegnazione non ha gli effetti dell'atto di concessione; l'effettiva concessione in uso sarà disposta, se legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo al concorrente al primo posto della graduatoria. Il soggetto offerente è obbligato alla propria offerta dal momento della presentazione, mentre l'Amministrazione aggiudicatrice dal momento della disposizione dell'assegnazione in concessione da parte dell'organo competente solo dopo la verifica del possesso dei requisiti.

Il riscontro di dichiarazioni mendaci del concorrente, oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara del soggetto per il quale sia stata verificata l'assenza dei requisiti di partecipazione dichiarati.

L'assegnatario dovrà consegnare entro 5 giorni dalla data della seduta pubblica le dichiarazioni sostitutive di certificazione redatte dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e riferite ai loro familiari conviventi. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla citata normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

In caso di insussistenza dei requisiti con conseguente esclusione dalla procedura di gara, in caso di rinuncia e/o in caso di mancata presentazione dell'assegnatario alla firma del contratto nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale si darà corso a nuova assegnazione in favore dell'offerente successivo sulla base della graduatoria delle offerte redatte in sede di gara previo verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso di gara.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione Comunale si riserva, motivatamente, di non procedere alla concessione in uso dell'immobile qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

Per quanto non espressamente citato nel presente avviso si farà riferimento alle norme di Legge previste in materia ed agli usi e consuetudini locali oltre che al Regolamento del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna.

## **10) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

### **2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.

Al fine di semplificare le modalità di inoltrare e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bologna,



protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.

### 3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

### 4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### 5. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

### 6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna ai fini della concessione in uso di immobili di proprietà comunale e per la sottoscrizione del relativo contratto e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) ed e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: presentazione dell'offerta per la concessione in uso, verifica dei requisiti stabiliti dal presente avviso, stipulazione e gestione del contratto.

Riferimenti normativi: D.Lgs. n.42/2004, D.P.R. n. 445/2000, L.n.241/1990, Regolamenti del patrimonio immobiliare e sul procedimento amministrativo del Comune Bologna, Codice Civile.

### 7. Destinatari dei dati personali

I dati raccolti possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (es. a ltri Comuni, Agenzia delle entrate, Tribunali Procura) o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, in relazione ai controlli da effettuare sulle autodichiarazioni rese sul possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso di gara ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Al di fuori di queste ipotesi i dati non sono comunicati a terzi né diffusi.

### 8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### 9. Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa da parte dell'interessato. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### 10. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

#### 11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di concessione in uso dell'immobile.

### 11) ALTRE INFORMAZIONI GENERALI

Ogni informazione relativa al presente procedimento potrà essere richiesta **esclusivamente per iscritto al Settore Patrimonio entro il giorno 02/07/2025 esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo: ContrattiPatrimonio@comune.bologna.it** - rif. Settore Patrimonio, U.I. Contratti Gestione Beni Confiscati e Abusi, P.zza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna.

Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate (in forma anonima) sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo:

<https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/concessioni-locazioni>.

La presentazione delle domande di partecipazione comporta piena ed incondizionata conoscenza ed accettazione delle regole della gara in oggetto.

Il presente avviso viene pubblicato anche all'Albo Pretorio online dell'Ente, sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo:

<https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/concessioni-locazioni> e all'Albo camerale della C.C.I.A.A. di Bologna.

Il Responsabile del procedimento di gara è la D.ssa Sandra Gnerucci, Dirigente dell'U.I. Contratti Gestione Beni Confiscati e Abusi (il Responsabile con potere sostitutivo in caso di inerzia è l'Arch. Mauro Muzzi, Direttore del Settore Patrimonio).

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – Bologna.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato entro i termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Il Direttore  
Arch. Mauro Muzzi  
(firmato digitalmente)

#### Allegati:

1. Istanza di partecipazione alla gara
2. Schemi dichiarazioni sostitutive contenenti i requisiti di ammissione alla presente procedura di assegnazione
3. Dichiarazione di accettazione delle condizioni essenziali del contratto
4. Modulo contenente l'offerta economica
5. Descrizione/Scheda tecnica locale
6. Planimetria